



PROF. AVV. FRANCO FOCARETA
Docente di Diritto del Lavoro nell'Università di Bologna
STUDIO LEGALE FOCARETA

Via Zamboni 7 - 40126 Bologna • tel.051/273099 - fax 051/279403

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

SEZ. I - ROMA

SINTESI

del ricorso principale e per motivi aggiunti n. 12598/2023 R.G.

Promosso nell'interesse della

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Amministratore,

contro

- La **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente in carica,
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona della Presidente in carica,
- il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel)**, in persona del Presidente in carica,

e nei confronti

- **Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali (CIU)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Confederazione dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica (CONFEDIR)**, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Confederazione INTESA per l'Autonomia Sindacale (CONFINTESA)** in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)** in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Unione Sindacati di Base (USB)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Unione Generale del Lavoro (UGL)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensiva

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo



- del d.P.R. 8 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.09.2023, con il quale all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stati nominati: a) i 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; b) gli otto esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; c) gli ulteriori due esperti; d) i sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- dell'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, comunicato alle organizzazioni designanti in data 27 aprile 2023 – provvedimento DICA-0012570-P-2742023;
- dei decreti, di estremi e data sconosciuti, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;
- del silenzio, comunque, serbato dall'Amministrazione sui ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;
- della deliberazione del Consiglio dei ministri, allo stato sconosciuta al ricorrente, adottata nella riunione del 7 settembre 2023, con la quale sono stati nominati i rappresentanti delle categorie produttive del CNEL;
- dell'atto del Presidente CNEL del 12 settembre 2023 di fissazione della cerimonia di insediamento della XI Consiliatura del CNEL per il 22 settembre 2023.
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra citati, comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.10.2023

- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, notificato al ricorrente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0028704 P-4.8.1.4 del 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla CGIL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, avverso l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con DICA 125 del 27 aprile 2023

E con ogni conseguenza reintegratoria e statuizione ripristinatoria come per legge.

* * *

Il ricorso principale è stato promosso in particolare per i seguenti

Motivi



I MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 della l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare degli artt. 4, co. 4, 6 e 7 Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, difetto e/o carenze istruttorie, erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza. Difetto di motivazione.

II MOTIVO: violazione dell'artt. 39 e 99 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del T.U. sulla rappresentanza del 10.01.2014; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare violazione del principio di maggiore rappresentatività ex artt. 2, co. 1, 3 e 4; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, sviamento, difetti dei presupposti di fatto e di diritto.

III MOTIVO: Violazione dell'art. 95 Cost., della L. 400/1988 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.

* * *

Il ricorso per motivi aggiunti per i seguenti

Motivi

I MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 della l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare degli artt. 4, co. 4, 6 e 7. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, difetto e/o carenze istruttorie, erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza. Difetto di motivazione.



Il MOTIVO: violazione dell'artt. 39 e 99 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del T.U. sulla rappresentanza del 10.01.2014; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare violazione del principio di maggiore rappresentatività ex artt. 2, co. 1, 3 e 4; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, sviamento, difetti dei presupposti di fatto e di diritto.

Bologna, data della firma digitale

Avv. Prof. Franco Focareta

Avv. Domenico Fata